

LA FATTURA ELETTRONICA

Premessa

Con l'approvazione del decreto legislativo n° 52 del 20 febbraio 2004 è stata data attuazione alla direttiva CE 2001/115 in tema di armonizzazione e modernizzazione comunitaria delle modalità di fatturazione in materia di IVA. Il provvedimento è stato pubblicato nella G.U. N. 49 del 28-02-2004 Suppl. Ordinario n. 30.

Il provvedimento si inserisce nel più ampio tema dell'assolvimento degli obblighi fiscali relativi all'emissione e alla conservazione dei documenti informatici che dovrebbe consentire a tutti gli operatori del settore, imprese e professionisti, di eliminare il "supporto cartaceo" e liberare gli archivi. Tale possibilità è offerta dal decreto 23 gennaio 2004, sulle le modalità per l'assolvimento degli obblighi fiscali relativi all'emissione e alla conservazione dei documenti informatici.

Affronteremo tuttavia l'intero argomento non appena saranno emanate le istruzioni operative necessarie per chiarire quando serve effettivamente l'intervento del notaio, intervento che potrebbe dati i costi rendere del tutto prive di utilità le semplificazioni.

Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto 23.01.2004 prevede infatti che il procedimento di archiviazione elettronica dei documenti amministrativi e tributari si conclude con la sottoscrizione elettronica di un pubblico ufficiale (notaio) per attestare la conformità di quanto memorizzato al documento d'origine.

Con queste note affronteremo quindi, solamente il tema della fattura elettronica.

Il D.Lgs. 52/2004 sostituisce completamente l'articolo 21 del DPR 633/72 che tratta della fatturazione delle operazioni. Dispone inoltre due interventi di raccordo rispettivamente all'art. 39 e all'articolo 52 del DPR 633/72 al fine di armonizzare le disposizioni in materia di conservazione dei documenti e l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche fiscali.

Novità nella nuova formulazione dell'art. 21 del DPR 633/72

Oltre ai requisiti già noti contenuti nella precedente versione dell'art. 21 vediamo le nuove disposizioni **in vigore dal 29 febbraio 2004**:

Viene introdotta la possibilità di emissione informatica della fattura, la fattura elettronica consentirà di gestire il processo della fatturazione senza che sia necessario formalizzare il documento su carta, l'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica sono garantite dall'apposizione su ciascuna fattura o lotto di fatture della firma digitale e della marca temporale. Le medesime garanzie sono assicurate mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati. L'invio informatico della fattura senza macroistruzioni e codice eseguibile è consentita previo accordo con il destinatario.

La numerazione progressiva è per anno solare.

È obbligatorio in n° di partita IVA dell'acquirente del bene o servizio qualora quest'ultimo sia debitore dell'imposta in luogo del cedente o del prestatore, con l'indicazione della relativa norma;

La fattura deve contenere la data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e n° di km percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 38 c. 4 del DL 331/93;

È obbligatoria l'indicazione del soggetto che compila la fattura, per esempio cliente ovvero per conto del cedente o prestatore oppure da un terzo.

È consentita la fatturazione in outsourcing, in tal caso il cedente o prestatore si deve assicurare che l'incaricato emetta la fattura. Se l'incaricato dell'emissione della fattura è un soggetto residente in un paese con il quale NON esistono strumenti giuridici di reciproca assistenza è necessario